Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 21 marzo — **Numero 67**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

LEGGE 16 marzo 1921, n. 260, che istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento ed il funzionamento delle Amministrazioni centrali e dei servizi da esse dipendenti, e sulle condizioni del relativo personale.

Il numero 260 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta di 18 membri, con mandato di esaminare le condizioni delle Amministrazioni centrali e dei servizi che ne dipendono, per quanto riguarda i loro ordinamenti e il loro funzionamento e per quanto concerne il personale, e di proporre le risoluzioni giudicate necessarie:

a) per proporzionare l'organizzazione amministrativa ai bisogni del paese ed alle risorse del bilancio, proponendo revisioni e semplificazioni dei congegni amministrativi, che valgano a rendere più efficace e pronta l'azione amministrativa, con un più ristretto numero di impiegati;

b) per studiare e concretare i provvedimenti urgenti di carattere transitorio che, assicurando condizioni di vita sufficienti al personale, garantiscano un più razionale funzionamento dei pubblici servizi.

Art. 2.

La Commissione riferirà entro tre mesi, proponendo i provvedimenti legislativi e di governo che creda opportuni, e durante il corso dei suoi lavori trasmetterà al Governo, per la sollecita presentazione al Parlamento, le proposte che riterrà urgenti per la riforma degli ordinamenti e l'immediato miglioramento economico del personale più disagiato.

Art. 3.

Dei 18 componenti la Commissione, nove sono eletti dalla Camera dei deputati e nove dal Senato, rispettivamente, tra i propri membri.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vice-presidenti e due segretari.

Alla Commissione sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari ed i mezzi per il suo funzionamento.

I componenti eletti dalla Camera dei deputati resteranno in carica anche se per scioglimento della stessa o per altra qualunque causa perderanno tale qualità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1921, n. 221, recante modificazioni al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce in caso di missione le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato.

Il numero 221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce, in caso di missione, l'indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio o assimilato, e agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati.

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n 693;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 è sostituito il seguente:

L'indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura di cui in appresso:

Volontari od alunni, L. 15.

Personale con stipendio o retribuzione inferiore a L. 6400, L. 15.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 6400 ed oltre, ma inferiore a L. 8600, L. 20.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 8600 ed oltre, ma inferiore a L. 10.500, L. 25.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 10.500 o superiori, L. 30.

Commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L. 10.

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno.

Art. 2.

Il limite fissato dal comma 1° o 6° dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, per il rimborso della spesa di viaggio in prima classe e per il compenso di L. 1 per km. sulle vie ordinarie, è elevato a L. 8600.

Non è dovuto il compenso di cui all'ultimo comma dell'art. 3 per i trasporti eseguiti con mezzi forniti dall'Amministrazione militare.

Art. 3.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, ed *F*, allegate al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sono sostituite rispettivamente con quelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, ed *F*, allegate al presente decreto.

Art. 4.

Sono aumentati di una quota suppletiva corrispondente ai quattro quinti del rispettivo ammontare:

a) le indennità giornaliere di soggiorno (diaria) di cui al precedente art. 1;

b) la diaria di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e i compensi di cui al n. 1 e alle lettere *c*) e *d*) del n. 2 del secondo comma dell'articolo stesso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle indennità indicate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al presente decreto.

La quota suppletiva per le indennità di cui alla lettera *a*) è soggetta a riduzioni nella stessa misura stabilita per le indennità medesime.

Art. 5.

All'art. 19 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, è sostituito il seguente:

Nei viaggi sulle ferrovie, in occasione d'imbarco o sbarco o di trasferimento, è dovuto agli ufficiali della R. marina il rimborso della spesa effettiva pel trasporto del bagaglio a tariffa militare nei limiti massimi di peso indicati dall'annessa tabella *G*.

Quando per via di mare non sia ammesso il trasporto gratuito del bagaglio, oppure l'obbligo del trasporto gratuito sia limitato ad un determinato numero di chilogrammi, viene concesso il rimborso della spesa sostenuta, limitatamente alla differenza risultante tra i quantitativi massimi stabiliti dalla tabella o quelli ammessi al trasporto gratuito.

Quando sono dovuti tali rimborsi non spettano nè l'aumento del doppio decimo sul prezzo del biglietto di viaggio, nè, per quanto concerne il bagaglio personale dell'ufficiale, i rimborsi e i compensi di cui alle lettere *a*) e *d*) del numero 2 dell'art. 16.

È abolita l'indennità chilometrica di bagaglio pei casi di missione di cui alla colonna 6 della tariffa approvata col R. decreto 2 settembre 1912, n. 1008.

Art. 6.

Gli articoli del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, nei quali è fatto riferimento agli articoli nn. 3, 4 e 19 del decreto stesso, sono modificati in relazione alle disposizioni del presente decreto.

Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, restano modificati in relazione al precedente articolo 1.

Il personale attualmente addetto ai Gabinetti continuerà a percepire l'assegno mensile che gli è corrisposto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore, anche per quanto concerne le diarie relative alle missioni e ai trasferimenti in corso, il 1° marzo 1921, e cesserà di aver effetto col 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

Ministero delle finanze.

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

TABELLA delle indennità di soggiorno ai tecnici provvisori ed agli avventizi addetti alla formazione e alla conservazione del nuovo catasto.

Personale:

Tecnici provvisori, indennità da L. 15 a L. 20.

Scrivani avventizi:

Con funzioni di aiutanti di squadra, indennità da L. 7 a L. 12.
Con funzioni di scrivani di squadra, indennità da L. 6 a L. 10.
Con altre funzioni, indennità da L. 6 a L. 14.
Inservienti avventizi, indennità da L. 5 a L. 8.

Norme per l'applicazione.

Nei limiti determinati dalla presente tabella la Direzione generale, sopra proposta degli uffici esterni, stabilisce le indennità con riguardo alla specie e alla difficoltà dei lavori e alle località dove si svolgono.

Sono dovuti soltanto i due terzi dell'indennità quando l'impiegato si restituisce in residenza nello stesso giorno in cui l'ha lasciata.

Per i lavori di campagna eseguiti nel Comune di ordinaria residenza, l'indennità è 1/3 della normale nel raggio di due chilometri dall'ufficio; 1/2 oltre i due chilometri; e i 2/3 se l'impiegato deve pernottare fuori dell'abitato.

Per i lavori di tavolo di speciale importanza eseguiti nel Comune di ordinaria residenza, ma fuori del proprio ufficio, potrà essere accordata all'impiegato l'indennità da 1/5 ad 1/2 della normale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

MEDA.

Tabella B.

Ministero delle finanze.

Direzione generale dei monopoli industriali.

Indennità giornaliera e di pernottamento per le gite di servizio compiute dal personale delle coltivazioni dei tabacchi ai termini dell'art. 104 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953.

Estremi per la determinazione delle indennità	Indennità giornaliera per assenza dalla sede del proprio ufficio ed in relazione al periodo di assenza raggiunto in uno stesso giorno				
	ai direttori superiori	ai direttori tecnici ed aggiunti, ai direttori amministrativi ed aggiunti	ai capi tecnici ed aggiunti	ai capi di reparto tecnico ed ai segretari	agli agenti di controllo agli applicati tecnici, ufficiali di amministrazione, agli applicati alle scritture e commessi
Gite di servizio:					
a) con assenza continuativa per non meno di quattro ore.	3	2	—	—	—
b) con assenza continuativa per un periodo di tempo corrispondente almeno alla durata dell'orario normale	—	—	1.50	1.25	0.75
c) con assenza, anche se non continuativa, che superi rispettivamente di un'ora almeno la durata dei precedenti comma *a*) e *b*) semprechè il maggiore orario sia giustificato da imprescindibili contingenze di servizio	6	4	3	2.50	1.50
d) con assenza continuativa per almeno dodici ore, semprechè la distanza percorsa per il ritorno in residenza sia stata non minore di 25 km. e il maggiore orario sia giustificato da imprescindibili contingenze di servizio	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)

(*a*) indennità corrispondente alla metà di quella di pernottamento.

ANNOTAZIONI.

1. Le indennità giornaliere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) di questa tabella, vengono aumentate del 50 0/0 nel periodo decorrente dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno.

2. Per i percorsi compiuti a norma del paragrafo 2 dell'art. 104 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, è rimborsato il costo dei biglietti di viaggio aumentato di due decimi.

3° nelle gite di servizio è rimborsabile il biglietto di viaggio della classe che spetta, secondo l'ammontare dello stipendio, a norma dell'art. 3 del decreto 14 settembre 1918, n. 1311, e dell'art. 2 del presente decreto;

4° per i tratti percorsi su vie ordinarie e sempre quando la percorrenza superi il raggio stabilito ai comma *a*) e *b*) dell'art. 104 suindicato e non siasi potuto profittare opportunamente di alcuno dei mezzi di viaggio enumerati nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è dovuta per l'intiero percorso, l'indennità chilometrica stabilita dall'articolo stesso modificato dall'art. 2 del presente decreto;

5° nei casi di pernottamento è dovuta soltanto l'indennità di soggiorno per le missioni stabilite dall'art. 1, aumentata della quota suppletiva di cui all'art. 4 del presente decreto, con le riduzioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale predetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

MEDA.

Tabella C.

Ministero delle finanze.

Tabella delle indennità ed assegni speciali al personale tecnico delle tasse di fabbricazione per i servizi di suo istituto.

N.	OGGETTO	Rimborsi ed assegni speciali	Diarie				Sopradiaria per servizi speciali
			Controllori elettrot.	Ufficiali elettrot.	Controllori	Ufficiali tecnici	
1	Indennità di viaggio per gite di servizio: *a*) a distanza superiore ad un km dall'ufficio. . nota n. 1 e n. 2	Rimborso di spese per mezzo pubblico di trasporto esistente					
	b) a distanza superiore a 3 km. qualora non esista mezzo pubblico di trasporto nota n. 1	L. 0,50 per km.					
2	Indennità per servizi saltuari (cioè prestati alternativamente in più fabbriche, opifici, magazzini, ecc.) *a*) entro l'ambito del Comune di residenza od anche fuori del Comune stesso, ma a distanza non maggiore di 3 km. (durata minima 8 ore) nota n. 3 e 8	—	2 —	1 50	2 —	1 50	—
	b) fuori del Comune di residenza a distanza maggiore di 3 km. nota n. 6	—	12 —	10 —	12 —	10 —	—
3	Indennità di pernottazione quando manchi la possibilità di ritornare in residenza nel giorno stesso di partenza	8 —	—	—	—	—	—
4	Indennità per servizi permanenti (cioè prestati continuamente in una stessa fabbrica, ecc., con orario prestabilito) entro l'ambito del Comune di residenza od anche fuori del Comune stesso, ma a distanza non maggiore di 3 km. (durata minimo 8 ore)	—	—	—	3 50	3 —	—
5	Indennità per servizi in ore di notte della durata almeno di 4 ore: *a*) prestati prima della mezzanotte. . . . . . . *b*) prestati oltrepassando la mezzanotte o dalla mezzanotte in poi. Nota n. 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 50 3 —
6	Servizio permanente prestato presso le fabbriche di polveri piriche od altri prodotti esplodenti Nota n. 5						
7	Servizio permanente in località disagiate o malariche Nota n. 5						a L. 0 50 a » 2 —
8	Temporanea destinazione in località diversa da quella di ordinaria residenza, ma compresa nella circoscrizione dell'Ufficio tecnico presso cui l'impiegato è addetto Nota n. 7	Pel 1° mese indennità stabilita dalla presente tabella; pel periodo successivo da determinare dal Ministero					
9	Servizi prestati dai controllori elettrotecnici e dagli ufficiali elettrotecnici in provincia comprese nella circoscizione di Uffici tecnici diversi da quello in cui sono addetti e ad esso aggregate per il servizio di loro competenza	—	—	—	—	—	5 —
10	Servizio presso le officine meccaniche di Milano e Napoli *N. B.* — Un maggiore compenso mensile di L. 20, oltre allo assegno sopraindicato è corrisposto al controllore od ufficiale tecnico che funziona da capo officina.	L. 100 mensili ai controllori — L. 90 agli uff. tecnici					

NOTE.

1. Il rimborso delle spese di viaggio si calcola prendendo per base il mezzo di trasporto più diretto ed economico, che porti od avvicini alla località dove il servizio deve essere compiuto, in ragione di un biglietto di 2ª classe sulle ferrovie, piroscafi o tramvie, eccetto che si tratti di ferrovie economiche, piroscafi e tramvie, provveduti di sole due classi, nel qual caso è rimborsato il prezzo

di un biglietto di prima classe. Nel computo del percorso, agli effetti dell'indennità chilometrica, si trascurano le frazioni di 500 metri o meno, calcolando un km. i percorsi superiori ai 500 metri

2. Anche quando siano disponibili mezzi pubblici di trasporto può essere ammesso, se i bisogni del servizio lo consigliano, che funzionari si avvalgano di mezzi di trasporto propri, fermo il diritto al rimborso delle spese calcolate a norma della nota n. 1, comma 1.

3. Quando il funzionario risiede nel capoluogo dove ha sede l'ufficio tecnico, vanno calcolati, nel computo della durata del servizio, anche le ore eventualmente trascorse presso l'ufficio per ragioni di servizio.

4. Agli effetti della sopra-diaria per servizio di notte, sono da considerarsi ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo.

5. Le sopra-diarie entro i limiti da L. 0,50 e L. 2 per servizi presso le fabbriche di polveri piriche od altri prodotti esplodenti, e quelli per servizi permanenti in località disagiate o malariche, sono stabilite dal Ministero.

6. La diaria per servizi fuori di residenza è ridotta alla metà quando l'assenza continuativa non superi le ore 5. È ridotta a 2/3 quando l'assenza continuativa sia di durata superiore alle ore 5, ma non eccedenti le ore 8.

7. La diaria non è dovuta pel giorno di ritorno, tranne il caso di temporanea destinazione in località diversa da quella di ordinaria residenza.

8. Nei Comuni chiusi, per ambito del Comune si deve intendere il territorio compreso nella cinta daziaria e quello fuori della medesima, a distanza non maggiore di km 3 dalla sede dell'Ufficio, ed, in mancanza di esso, dal centro del Comune; nei Comuni aperti, il territorio compreso nel perimetro di 3 km. dalla sede dell'Ufficio o dalla qualsiasi località assegnata all'impiegato dal capo d'ufficio, per ragioni di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Allegato alla tabella C.

TABELLA delle indennità per servizi straordinari prestati dal personale tecnico delle tasse di fabbricazione nell'interesse di terzi.

Servizio presso gli stabilimenti sottoposti alla vigilanza permanente, prestato oltre l'orario normale

In ore di giorno		In ore di notte
fino a 2 ore	per ogni ora successiva	Assegno supplementare per ogni ora
1	2	3
7 20	2 70	1 35

Servizio prestato nell'interesse esclusivo di terzi

nel Comune di residenza		fuori del Comune di residenza		in ore di notte
fino a 2 ore	per ogni ora successiva	fino a ore 2	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora
4	5	6	7	8
4 50	1 80	9 —	3 60	1 —

Compenso massimo per ogni giornata (dalle ore 0 alle 24) per servizi straordinari compiuti da ciascun funzionario

in giorni feriali esclusi i servizi fuori del Comune di residenza	in giorni festivi o per servizi fuori del Comune di residenza
9	10
20 —	30 —

NOTE.

1. Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità suddette aumentate del 50 0/0. A tale effetto i servizi festivi compiuti nel Comune di residenza sono considerati come compiuti oltre l'orario normale.

2. Per i servizi di cui alle colonne nn. 4 e 6 l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore o sia compiuto nell'orario d'ufficio.

3. Per i servizi con pernottazione fuori residenza è dovuto un assegno supplementare per ogni pernottazione nella misura di L. 9.

4. Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre, e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

5. Per i servizi fuori del Comune di residenza si considerano come ore di servizio, agli effetti delle indennità, anche quelle impiegate nel viaggio.

6. Quando uno stesso impiegato compie, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario ed operazioni fuori del Comune di residenza, ovvero operazioni in parte di giorno ed in parte di notte, la somma massima che detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per servizi fuori del Comune di residenza o di notte.

7. Per i servizi continuativi i compensi sono di volta in volta stabiliti dal Ministero.

8. Per i servizi compiuti in uno stesso giorno, parte nell'interesse dell'Amministrazione e parte nell'interesse di terzi o per conto di terzi, sarà dovuto un solo compenso, e precisamente quello più favorevole all'impiegato.

9. Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. Nel computo delle ore va compreso il tempo in cui le operazioni rimangono sospese pel riposo ordinario accordato agli operai dello stabilimento o per altre cause attribuibili all'esercente; si deduce però il tempo dell'ordinario riposo di cui sopra, quando lo stabilimento si trovi unito all'abitato a mezzo di tramvie od il tempo stesso non sia inferiore a due ore.

11. Oltre alle indennità sopra indicate, i privati sono tenuti a corrispondere l'ammontare delle spese di viaggio nella misura stabilita dal presente decreto, qualora non provvedano essi stessi al trasporto dei funzionari con mezzi propri.

12. Nel caso di cui alle colonne n. 1, 2 e 3, il servizio prestato nell'interesse dell'Amministrazione e dei terzi, non può eccedere complessivamente le ore 10.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella D.

Ministero dei lavori pubblici.
Personale subalterno idraulico e di bonifica.

GRADI	Indennità di percorrenza			Indennità giornaliera						
	su vie ordinarie	in ferrovia od altri mezzi a trazione meccanica	su piroscafi	per assistenza a lavori, rilievi ed a prestazioni in campagna – di giorno	per assistenza a lavori, rilievi ed a prestazioni in campagna – di notte	per servizio di piena – di giorno	per servizio di piena – di notte	per istruzioni notturne	per lavori in ufficio	di missione
Ufficiali idraulici o di bonifica delle varie classi	0 50	biglietto di 2ª classe aumentato di 2 decimi	biglietto di 1ª classe aumentato di 2 decimi	7 —	9 —	7 —	9 —	9 —	4 50	10 50
Guardiani idraulici o di bonifica	0 30	biglietto di 3ª classe aumentato di 2 decimi	biglietto di 2ª classe aumentato di 2 decimi	5 50	7 —	5 50	7 —	7 —	—	5 50

ANNOTAZIONI

Quando il servizio diurno si protragga nella notte, l'indennità diurna si aumenta di L. 1,35 per gli ufficiali, e di L. 0,90 pei guardiani, per ogni ora di servizio notturno.

Per servizio reso fuori riparto, per gli ufficiali e fuori tronco per i guardiani, compete una indennità di L. 6,25 per i primi e di L. 4,50 per i secondi, oltre le indennità per le eventuali prestazioni.

L'indennità di missione si corrisponde quando l'impiegato è chiamato a prestar servizio in qualsiasi ufficio avente sede in città diversa da quella in cui trovasi l'ufficio al quale è destinato.

In ogni caso il cumulo delle indennità non può superare L. 18 per gli ufficiali e L. 12,50 per i guardiani.

GRADO.

Assistenti dei ruoli ordinario e aggiunto:

Personale di ruolo ordinario e aggiunto e personale provvisorio:

Le indennità da concedersi secondo l'art. 98 del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249, sono così stabilite:

Indennità fissa (2° comma): dalle L. 100 alle L. 175, aumentabile a L. 250 nel caso indicato nel detto articolo; indennità per assistenza notturna e nei cassoni ad aria compressa da 1/15 ad 1/5 della giornata di stipendio per ogni ora di effettivo lavoro; indennità chilometrica su vie ordinarie L. 0,50.

Aiuti ed assistenti provvisori;

L'assegno dal personale controindicato nei casi stabiliti dal 5° e 6° comma dell'art. 122 del citato regolamento può essere aumentato fino al triplo.

Personale dei capi cantonieri stradali:

Indennità di percorrenza, annue L. 275.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

MEDA.

Tabella E.

Ministero di agricoltura.
Agenti forestali.

GRADO	Indennità di percorrenza			Indennità giornaliera			
	Su vie ordinarie	su ferrovie o su altri mezzi a trazione meccanica	su piroscafi	di missione	di pernottazione	di dislogazione	di martellate, perizie, stima di piante, consegna, e misurazione di legname, ecc.
	Per km.						
Maresciallo	L. 0.50	rimborso di un biglietto di 3ª classe aumentato di due decimi	rimborso di un biglietto di 2ª classe aumentato di due decimi	18	12	4	8
Brigadiere	L. 0.50			18	10	4	8
Guardia	L. 0.50			18	8	4	8

Annotazioni. — Da applicarsi secondo le norme del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253.

Per gli agenti che compiono il servizio a cavallo, l'indennità di pernottazione aumenta di L. 5,50.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro:

MEDA.

Tabella F.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Indennità di missione per il personale subalterno e fuori ruolo.

Denominazione degli agenti	Indennità giornaliera di soggiorno	Indennità di pernottazione
I. - *Personale di ruolo.*		
A) postale:		
Commessi superiori, primi commessi, ripartitori, fascicolisti	10	10
Messaggeri	10	10
Commessi, fattorine, commesse, operai	9	9
B) telegrafi, telefoni:		
Commessi superiori, primi commessi, fascicolisti	10	10
Capi squadra, capi giuntisti	10	10
Commessi	9	9
Guardafili, giuntisti, operai	9	9
II. - *Personale fuori ruolo.*		
A) postale, telegrafico, telefonico:		
Ricevitori con retribuzione fino a L. 8000	20	
Id. da L. 8001 a L. 15.000	25	
Id. da L. 15.001 ed oltre	30	
Supplenti in missione presso ricevitorie	15	
Collettori e tutti gli altri agenti subalterni e fuori ruolo	12	
Personale subalterno avventizio	8	8
B) telegrafi, telefoni:		
Allievi meccanici, allievi guardafili, allievi apparecchiatori	8	8
Fattorini, commesse fuori ruolo, operai fuori ruolo	8	8

Avvertenza. — L'articolo 2 del R. decreto n. 1379 del 13 luglio 1919 ed il R. decreto n. 1291 del 9 settembre 1920 sono abrogati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella G.

TABELLA dimostrante il quantitativo massimo di bagaglio pel quale è ammesso il rimborso della spesa effettiva di trasporto a tariffa militare per gli ufficiali della R. marina.

Gradi	kg.	kg.
Ufficiale ammiraglio e generale	300	400
Ufficiale superiore 1° tenente e 1° capitano	250	350
Ufficiale inferiore	200	300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1921, n. 220, concernente l'imposizione di una sopratassa agli alunni della R. Scuola tecnica di Caserta, non appartenenti a quel Comune.

Il numero 220 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la deliberazione in data 29 marzo 1919 dell'Amministrazione comunale di Caserta, con la quale è imposta agli alunni, non comunisti di quella Regia scuola tecnica, una soprattassa annua di lire quarantacinque.

La deliberazione approvata col presente decreto avrà effetto a cominciare dall'anno scolastico 1921-922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1921, n. 247, che modifica le norme vigenti circa la costituzione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza.

Il numero 247 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il R. decreto n. 98 del 1° febbraio 1914, col quale vengono stabilite le norme per la formazione e il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge n. 2328 del 20 ottobre 1919, che detta norme circa l'ordinamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Quando si debbano sottoporre a Consiglio di disciplina ufficiali della R. guardia di finanza si osserveranno le disposizioni del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2388, ma l'ordine di deferimento sarà emanato dal ministro delle finanze.

In tali casi uno dei membri del Consiglio di disciplina verrà sostituito da un ufficiale generale della R. guardia di finanza, che sarà nominato annualmente, con decreto del ministro delle finanze, tenute presenti le condizioni di incompatibilità, di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge.

Pure annualmente il ministro delle finanze nominerà un ufficiale generale della R. guardia di finanza come membro supplente pei giudizi relativi ad ufficiali del corpo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1934. Regio Decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 10.583,33 col Regio decreto 27 agosto 1914, n. 1079, è elevato a L. 12.703,33 dal 1° ottobre 1919.

N. 215. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso in caso di malattia a favore del personale addetto ai pubblici esercizi di trasporto, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 3 febbraio 1918, n. 904.

N. 216. Regio Decreto 13 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio per bonifiche idrauliche agrarie tra le Cooperative di terrazzieri ed affini del Fucecchiese « L'Avvenire », con sede in Montecalvoli (Firenze), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 217. Regio decreto 13 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio friulano fra le Cooperative di produzione e lavoro, con sede in Udine, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 225. Regio decreto 10 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la giurisdizione del R. Consolato in Zurigo viene estesa sul territorio del Cantone di Schwyz che sarà perciò distaccato dal R. Consolato di Basilea.

N. 226. Regio decreto 31 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Fano (Pesaro) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 235. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologano le modificazioni apportate agli articoli 5 e 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Premeno (Novara).

N. 236. Regio decreto 20 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia Anna Maria Bartolomei ved. Castori, con sede nel comune di Foligno, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 237. Regio decreto 20 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni delle Opere pie Prati-Abbati, Ferri Luigi e Paglierini Luigi, amministrate dalla Congregazione di carità di Roccabianca, è parzialmente trasformato nel senso che sono rispettivamente devolute a pro dello scopo principale di beneficenza di ciascuna delle Opere pie le rendite da esse annualmente erogate per opere di culto nella rispettiva somma di L. 150,50, L. 127,09 e L. 62.